



20552-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI
ANGELO MATTEO SOCCI
ALDO ACETO
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
FABIO ZUNICA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 273
UP - 08/02/2022
R.G.N. 33492/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

L'Avv. (omissis) insiste per l'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione nel
procedimento penale
ordinario, il giudice
della sentenza deve
avvertire il giudice
della sentenza di primo
grado, affinché quest'ultimo
 disporsi di ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 23 febbraio 2021 ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare, del Tribunale di Catania – giudizio abbreviato -, del 5 dicembre 2018, che aveva condannato (omissis) alla pena di anni 4 e mesi 3 di reclusione ed € 17.500,00 di multa, in relazione ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 81 e 600 ter, comma 1, n. 1, cod. pen. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi utilizzando profili non autentici e presentandosi come responsabile di un'agenzia di modelle, si procurava e produceva immagini di natura pornografica delle seguenti ragazze minorenni: (omissis) (omissis). Reati commessi in data antecedente e prossima al novembre 2014.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 600 ter, cod. pen.). Manifesta illogicità della motivazione. L'affermazione della responsabilità per i reati contestati è stata dichiarata con una motivazione apparente e senza le dovute prove, al di là di ogni ragionevole dubbio. La qualificazione dei reati risulta errata e la difesa ne aveva chiesto la riquilificazione nelle ipotesi di cui agli art. 609 undecies cod. pen. o 600 quater cod. pen.

Il ricorrente, infatti, non ha prodotto le immagini pedopornografiche, non ha utilizzato minori per spettacoli o esibizioni e non ha predisposto mezzi per la diffusione delle immagini. Egli non ha mai incontrato le ragazze. Le ragazze con dei selfie hanno prodotto le immagini e le hanno inviate al ricorrente. Nessuna richiesta di foto nude è mai stata fatta dall'imputato alle ragazze.



Per l'adescamento dei minori è necessario il dolo specifico, è necessario che il soggetto agisca al fine di commettere i reati indicati nella norma.

Manca un quadro probatorio completo per l'affermazione della responsabilità del ricorrente. Il materiale sequestrato il 30 luglio 2015 al ricorrente non risulta mai analizzato. Manca, inoltre, la prova della consapevolezza da parte del ricorrente dell'età delle ragazze (art. 609 sexies, cod. pen.). Infatti, molte ragazze, minori di 13 anni, pur di utilizzare Facebook inseriscono una data falsa per creare il profilo. Dai profili Facebook delle ragazze e dai loro atteggiamenti si evince un'età maggiore, di quella reale.

2. 2. Violazione di legge (art. 600 septies², n. 3, cod. pen.). Nessun legame familiare o sentimentale esiste con le ragazze indicate nell'imputazione. Conseguentemente, la sanzione accessoria, della perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, risulta illegale.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile.

La Corte di appello (ed il giudice di primo grado in doppia conforme) con adeguata motivazione, immune da vizi di contraddizione o di manifesta illogicità, e con corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rileva che la responsabilità del ricorrente risulta dalle dichiarazioni convergenti delle ragazze che avevano ricevuto richieste di foto nude, dietro compenso di denaro, da agenzie di modelle (anche con minacce, per *(omissis)*). L'imputato veniva individuato dalle indagini della Polizia postale (allertata con segnalazione dell'ente americano NCMEC -

2


associazione non governativa - del 4 novembre 2015), quale utilizzatore dei profili falsi di agenzie di modelle, utilizzati per la richiesta del materiale pedopornografico. Tra il ricorrente e (omissis) interveniva una conversazione nella quale il ricorrente si presentava quale responsabile di agenzie di modelle, per richiederle foto di nudo.

Conseguentemente, le foto anche se non prodotte dal ricorrente sono state conseguite dallo stesso con l'inganno (uso di profili falsi e presentandosi quale responsabile di agenzie di modelle) e a volte con minaccia.

Il reato configurabile, pertanto, è quello contestato e non i reati di cui agli art. 609 undecies cod. pen. o 600 quater cod. pen.: "Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall'art. 600-ter, comma primo, n. 1, cod. pen. anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l'intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell'utilizzazione del minore che non è esclusa dalla eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche" (Sez. 3 - , Sentenza n. 2252 del 22/10/2020 Ud., dep. 20/01/2021, Rv. 280825 - 02).

Per il reato di cui all'art. 600 ter cod. pen. non può invocarsi l'ignoranza dell'età delle persone offese, non essendo richiamato nell'art. 609 sexies cod. pen.

Inoltre, non risulta necessario neanche l'accertamento del pericolo di diffusione: "Ai fini dell'integrazione del reato di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma 1, cod. pen., non è richiesto l'accertamento del concreto pericolo di diffusione di detto materiale" (Sez. U, Sentenza n. 51815 del 31/05/2018 Ud., dep. 15/11/2018, Rv. 274087 - 01).

4. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo della pena accessoria in quanto la stessa risulta prevista dalla legge e prescinde dal legame familiare: "L'applicazione delle pene accessorie

3
[Handwritten signature]

della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, previste per i reati di violenza sessuale dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 3, cod. pen., costituisce un obbligo per il giudice, essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della verifica dei presupposti fattuali per la loro esecuzione, mancando un legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa" (Sez. 3 - , Sentenza n. 5807 del 04/12/2018 Ud., dep. 06/02/2019, Rv. 275695 - 01).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 8/02/2022


Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Luca RAMACCI



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 26 MAG 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO

4